Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 agosto 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 24 aprile 1948
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 251.

Sono concesse le segenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BERGHINZ Giovanni Battista di Raffaello e di Piani Maria Cristina, nato a Bagni di Montecatini nel 1918, tenente di artiglieria osservatore in servizio permanente effettivo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ardente passione e sublime senso del dovere fecero di lui un eroe, che, lasciata la terra straniera ove combatteva, tornava attraverso stenti e peripezie sul sacro suolo della Patria per impugnare le armi e difenderla dalla oppressione. In innumerevoli audaci sabotaggi e arditi colpi di mano rifulgeva il suo valore santificato dalla epica lotta combattuta. Arrestato, seviziato ridotto quasi cieco, subiva con stoica rassegnazione e fiero contegno ogni martirio, ma non tradiva i compagni. Decedeva sotto i colpi dei suoi carnefici assurgendo nel cielo dei più puri eroi della Patria. — Zona di Udine, 12 agosto 1944.

CALARI Monaldo di Luigi e di Zanetti Giuseppina, nato a Anzola Emilia (Bologna) nel 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso partigiano, dopo aver partecipato con indomito valore da semplice gregario a numerose azioni di guerra, assurgeva alla carica di commissario politico di battaglione. Arrestato e condannato a morte, liberato dai compagni, tornava al suo posto di lotta e gloriosamente cadeva sul campo di battaglia durante un attacco di paracadutisti tedeschi, mentre con audacia e generosità accorreva in difesa di un partigiano che era per essere sopraffatto da tre tedeschi. Luminoso esempio di valore e di solidarietà umana. — Bologna, 9 settembre 1943-Castel Debole, 30 ottobre 1944.

CORBARI Silvio di Domenico e fu Ciani Anna, nato a Faenza (Ravenna) nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di un battaglione partigiano da lui stesso costituito, terrorizzava con attacchi improvvisi e di estrema audacia i presidi nazi-fascisti della Romagna, creando attorno a sè fama di leggendario eroe inesorabile contro ogni prepotenza ed oppressione. Diecine di colonne motorizzate nemiche furono da lui sbaragliate, caserme e reparti nazi-fascisti furono da lui disarmati e costretti alla resa, villaggi e paesi occupati e liberati. Ferito durante uno scontro contro forze preponderanti e catturato dal nemico, pagava col capestro il suo epico valore concludendo la sua vita che fu simbolo di ogni ardimento e fiamma di amore per la libertà e per la Patria. — Cornio di Modigliana, 8 settembre 1943-18 agosto 1944.

JUSSI Carlo fu Francesco e di Parmeggiano Giulia, nato a Milano nel 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Studente universitario, abbandonava gli studi per arruolarsi volontario in una formazione partigiana e con essa partecipava ad imprese tanto audaci da sbigottire l'avversario. In compagnia di tre giovani gappisti attaccava audacemente un gruppo di militari nazifascisti e dopo un'impari lotta cadeva ferito. Incitati i compagni ad allontanarsi li proteggeva col fuoco del suo mitra fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato dagli avversari, dopo quindici giorni di martirii e di strazi che non valsero ad estorcergli alcuna rivelazione e fieramente resistendo alla lusinga di aver salva la vita, veniva fucilato. Magnifico esempio di coraggio e di generosa abnegazione. — Bologna, 5 luglio 1944.

LOSSANTI Libero di Raffaele e di Scannavini Adalgisa, nato a Bologna nel 1919, capitano di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Eroe di purissima fede, rispondeva all'appello della Patria martoriata che chiamava a raccolta i suoi figli migliori. Organizzatore ed anima dei reparti Garibaldini dell'Emilia, in breve tempo sapeva forgiare la Brigata messa ai suoi ordini in un formidabile strumento di guerra e con essa, sconfiggendo i tedeschi in aspro combattimento, occupava Palazzolo di Romagna. Contrattaccato violentemente da soverchianti rincalzi nemici ne sosteneva l'urto e, esaurite le munizioni, continuava l'eroica difesa combattendo all'arma bianca. Sopraffatto e catturato sopportava con fierezza martirii e oltraggi rifiutando di togliersi dal collo la flammeg-

giante cravatta garibaldina e, con le scempio del suo corpo, affrontava eroicamente la morte. Magnifica figura di eroe. — Palazzolo di Romagna, 14 giugno 1944.

MASETTI Corrado di Primo e di Stevani Arsilia, nato a Zola Predosa (Bologna) nel 1915, partigiano combattente (*alla memoria*). — Modesto operaio dopo aver partecipato con grande valore da semplice gregario a numerose azioni di guerra, veniva nominato comandante di battaglione. Conducendo il reparto nelle gloriose giornate di Montefiorino, Pian della Gotta e Passo delle Forbici di vittoria in vittoria ed infliggendo gravissime perdite all'avversario. Durante un attacco da parte di paracadutisti tedeschi, dopo aver opposto strenua resistenza al nemico incalzante, al comando dei pochi superstiti tentava di rompere il cerchio che si stringeva intorno a lui, e nel disperato tentativo cadeva colpito a morte gridando « viva l'Italia ». Fulgido esempio di valore e di eroismo. — Bologna, 9 settembre 1943-Castel Debole, 30 ottobre 1944.

TOSARELLI Bruno di Pietro e di Dalla Valle Dina, nato a Castenaso nel 1912, partigiano combattente (*alla memoria*). — Apostolo della propria idea, già valoroso combattente garibaldino in terra straniera, organizzava i primi nuclei partigiani per la lotta contro l'oppressore della Patria. Commissario politico di una Brigata combatteva valorosamente e vittoriosamente a Monte Vignola, Monte San Pietro, Monte Capra. Comandante della IV Zona della città di Bologna faceva sempre e ovunque rifulgere le sue belle virtù di uomo di azione, di organizzatore e di trascinatore. Arrestato e seviziato trovava nella morte la liberazione dal martirio che aveva fatto scempio del suo corpo. Fulgido esempio di fede e di eroismo. — Bologna, 9 settembre 1943-5 ottobre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

VERRUCCHI Albino di Roberto e di Sutter Antonia, nato a Cormons (Gorizia) nel 1922, partigiano combattente (*alla memoria*). — Di vedetta ad una postazione di fucile mitragliatore segnalava l'arrivo di pattuglie tedesche avanguardia di una forte colonna che minacciava lo schieramento partigiano. Rimasto al suo posto per proteggere il ripiegamento dei compagni veniva sopraffatto e catturato. Due volte sfuggito alla sorveglianza nemica e due volte ripreso benchè gravemente ferito, tentava di fuggire nuovamente, ma veniva finito a colpi di fucile pagando con la vita il suo eroismo ed il suo valore. — Slauce, 22 maggio 1944.

BOLDRINI Diego fu Mosè e di Porfiri Filotea, nato a Genga nel 1894, maggiore di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Valoroso comandante di battaglione partigiano sapeva fare della sua formazione un saldo strumento di guerra che durante tutto il periodo della lotta clandestina mai dette tregua al nemico. Gli innumerevoli sabotaggi e le ardite azioni compiute alla testa dei suoi uomini hanno fatto di lui un simbolo di valore e di ardimento legato alla storia partigiana della sua gente che lo vide fiero assertore di ogni libertà. — Sassoferrato, Fabriano, Arcevia, Serra San Quirico, ottobre 1943-luglio 1944.

SEGATO Carlo fu Angelo e fu Bassi Rachele, nato a Cologna Veneta (Vicenza) nel 1919, partigiano combattente. — Capace e valoroso organizzatore delle formazioni partigiane della Zona Vicentina, iniziava fin dal prinicpio della lotta di liberazione densa ed efficace attività sabotatrice sulle vie di comunicazioni e sul materiale ferroviario, arrecando gravi danni al traffico nemico. Ricercato dalla polizia ed arrestato riusciva audacemente ad evadere e riprendeva incurante di ogni rischio il suo posto nella preparazione del piano insurrezionale. Durante le radiose giornate della vittoria, guidava valorosamente i suoi uomini alla riscossa delle concusse libertà. — Vicenza, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

DE BIASI Leo di Giovanni e di Sacchet Clementina, nato a Longarone (Belluno) nel 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Durante un'azione di rastrellamento da parte del nemico, rimaneva volontariamente sul posto per proteggere il ripiegamento dei compagni. Sopraffatto e catturato affrontava torture e sevizie mantenendo il più fiero silenzio, condannato alla fucilazione cadeva gridando: « Viva la brigata Garibaldina, viva l'Italia ». — Veneto, 8 luglio 1944.

(2784)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 570.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia ad acquistare una zona di terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 151 del 5 aprile 1948 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia, con la quale è stato stabilito di procedere all'acquisto del terreno necessario per la costruzione delle case degli impiegati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione n. 194 del 4 maggio 1949 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia, in merito ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato con il surriferito parere;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pavia è autorizzata ad acquistare dal comune di Pavia e da altri privati proprietari, per la costruzione delle case dei propri impiegati, una zona di terreno edificatorio della superficie complessiva di mq. 654 per il prezzo globale di L. 2.497.732 ed è autorizzata altresì a permutare col comune di Pavia mq. 175 di detto suolo edificatorio con altrettanti di proprietà dello stesso Comune, in conformità della deliberazione n. 151 del 5 aprile 1948 della Giunta camerale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

LOMBARDO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1949, n. 571.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Coadiutoria di Santa Maria di Loreto, in frazione Valdimolino del comune di Montecchio Maggiore (Vicenza).

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 13 marzo 1927, relativo alla erezione in parrocchia della Coadiutoria di Santa Maria di Loreto, in frazione Valdimolino del comune di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1949, n. 572.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Compagnia di Sant'Angela Merici », con sede in Genova.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Compagnia di Sant'Angela Merici », con sede in Genova; viene autorizzata l'accettazione delle donazioni disposte a favore della Fondazione medesima dalle sorelle Paola-Maria, Enrica e Angela Allegretti, da Maria Giovanna Isola e dalla Società anonima « Coltura e Lavoro », e ne viene altresì approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 573.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella frazione Alvese del comune di Nogarole Vicentino (Vicenza).

N. 573. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 25 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nella frazione Alvese del comune di Nogarole Vicentino (Vicenza), viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia e il beneficio della stessa è autorizzato ad accettare la donazione di una casa sita in Alvese di Nogarole, del valore di L. 130.000, da adibirsi a casa canonica, disposta in suo favore da Nardi Tarcisio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 574.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Minime della Passione, con Casa generalizia in Cosenza.

N. 574. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Minime della Passione, con Casa generalizia in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949, n. 575.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Salvatore, in San Giusto, e di San Michele Arcangelo, in Montepertuso, in comune di Murlo (Siena).

N. 575. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siena in data 25 settembre 1948, relativo all'unione temporanea « æque principaliter » delle parrocchie di San Salvatore, in San Giusto, e di San Michele Arcangelo, in Montepertuso, in comune di Murno (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1949

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni trenta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Brindisi, Fasano, San Pietro (Brindisi).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Brindisi, Fasano, San Pietro (Brindisi) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni trenta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Brindisi, Fasano, San Pietro (Brindisi), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 7 dicembre 1946, 4 aprile 1947, 5 ottobre 1947, 18 novembre 1947, 13 marzo 1948, 7 luglio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 244. — BAGNOLI

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni trenta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Vittorio Veneto (Treviso).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere del comune di Vittorio Veneto (Treviso) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata, per la durata di giorni trenta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Vittorio Veneto (Treviso), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 1° ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 2 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 246. — BAGNOLI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni novanta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamento del comune di Colle Val d'Elsa (Siena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria dell'abbigliamento del comune di Colle Val d'Elsa (Siena) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria dell'abbigliamen-

to del comune di Colle Val d'Elsa (Siena), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 2 gennaio 1948, 14 luglio 1948, 25 gennaio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 245. — BAGNOLI

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1949.

Concessione per la durata di giorni novanta di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori bottonieri del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori bottonieri del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) sussistono le condizioni per la concessione del sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di giorni novanta, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori bottonieri del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270;

10) coloro che abbiano già beneficiato del sussidio concesso con i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946, 8 luglio 1947, 2 gennaio 1948, 9 febbraio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1949

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 243. — BAGNOLI

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1949.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere necessarie all'impianto di una stazione radiofonica in Pescara.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, che contempla l'art. 20 del decreto sopracitato, il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio di radioaudizioni circolari, il regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che reca nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari, il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2526, con cui è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 29 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda dell'Ente concessionario del servizio della radiodiffusione (R.A.I) in data 16 maggio 1949, concernente la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere relative all'impianto di una stazione radiofonica da 25 Kw in località San Silvestro di Pescara;

Visto il piano di ricostruzione della rete radiofonica italiana, approvato con Ministeriale 980677/7780-33 del 29 maggio 1946;

Considerato il carattere di pubblico interesse delle opere di cui trattasi e la loro urgenza e indifferibilità;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto agli articoli 1, 2 e 20 del regio decreto-legge n. 1067 dell'8 febbraio 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge n. 2644 del 2 dicembre 1923, dell'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1917, e degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, le opere necessarie all'impianto della Stazione radiofonica da 25 Kw di Pescara sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno di pubblicazione del presente decreto l'Ente concessionario R.A.I. è autorizzato, ove ne ravvisi l'opportunità, ad espropriare i terreni e a limitare i diritti di proprietà da parte degli aventi diritto, nelle località occorrenti per la esecuzione delle opere di cui si tratta.

Art. 3.

In qualunque momento il personale tecnico addetto alle opere inerenti al nuovo impianto dovrà avere libero accesso alle antenne disposto o da disporre, attraverso stradelle da mantenersi normalmente dall'Ente concessionario lungo le linee elettriche e in modo diverso secondo le esigenze del servizio.

L'Ente concessionario potrà occupare parti della zona stessa ove lo ritenga necessario a suo giudizio, recingendo in tutto o in parte le antenne e gli organi annessi, secondo le esigenze tecniche e vietare comunque ogni accesso di animali e di persone a tali aree con la sola eccezione del proprio personale addetto alle opere e agli impianti, debitamente autorizzato, e potrà aumentare il numero delle stradelle, delle aree occupate e le relative recinzioni, e spostarle se le antenne saranno aumentate di numero o spostate o modificate.

Art. 4.

Per le espropriazioni, occupazioni e imposizioni di servitù di cui ai precedenti articoli, resta ferma la procedura stabilita dagli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1949

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1949
Registro Ufficio riscontro poste n. 19, foglio n. 242. — MANZELLA

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1949.

Proroga dei poteri del commissario straordinario della Sottocommissione dell'industria della Sicilia in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947, 21 aprile 1948, 29 luglio 1948 e 29 luglio 1949, concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione centrale dell'industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 4 novembre 1947, 3 maggio 1948 e 2 agosto 1948;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Pietro Frasca Polara quale commissario straordinario della Sottocommissione dell'industria della Sicilia, sono prorogati fino a nuova disposizione.

Roma, addì 30 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.

Modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fermo, ente morale con sede in Fermo (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Fermo, approvato con decreto del Capo del Governo in data 21 ottobre 1941;

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1949 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno suddetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fermo, ente morale con sede in Fermo (Ascoli Piceno), è modificato come segue:

Art. 21. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 100, il massimo di L. 20.000.

Per le sovvenzioni di importo superiore alle L. 10.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: PELLA

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1949.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella « 1ª Esposizione internazionale di televisione » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente del Comitato esecutivo della « 1ª Esposizione internazionale di televisione » pervenuta in data 12 agosto 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali relative ad oggetti che figureranno nella « 1ª Esposizione internazionale di televisione » che si terrà a Milano dal 10 al 19 settembre 1949 godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 29 giugno 1939, n. 1127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma dell'art. 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

Roma, addì 20 agosto 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3512)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 25 agosto 1949:

De Nuccio Davide, notaio residente nel comune di Carpeneto, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Felizzano, stesso distretto;

Caselli Nicolao, notaio residente nel comune di Costigliole Saluzzo, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara.

(3517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1946.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Ancona con decreto interministeriale 21 maggio 1949, numero 7780, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 448.200.

(3518)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Per l'integrazione del bilancio 1949, il comune di Reggio Calabria con decreto interministeriale 24 giugno 1949, n. 7984, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 254.501.000.

(3507)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 7 luglio 1949, si chiarisce che il mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio 1948 del comune di Castellammare di Stabia è di « L. 43.302.000 » anzichè di L. « 42.302.000 ».

(3519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Bassano (Cremona)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 544, compresa nel comune di San Bassano, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: colatore Serio Morto;

a *sud*: abitato di San Bassano, indi strada comunale di Formigara fino all'attraversamento del cavo Scalvazzere, indi il corso del cavo Scalvazzere poi il ramo Asperti della roggia Borromea, poi il corso della roggia Archetta ed infine il prolungamento del profondo canalone detto della Gaorsa;

ad *ovest* strada comunale Formigara-San Latino indi il confine territoriale del comune di San Bassano con la strada che dalla citata comunale porta alla cascina San Giacomo, indi il proseguimento sempre in confine territoriale del comune di San Bassano che correndo a ponente della cascina Bu.a va ad incontrarsi con il corso del pubblico colatore Serio Morto;

a *nord*: colatore Serio Morto.

(3332)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalmaggiore (Cremona)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 400, compresa nel comune di Casalmaggiore, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: argine maestro di Po superiore;

ad *ovest*: linea dalla chiesa di Santa Maria in obliquo est-ovest al fiume Po;

a *sud*: fiume Po;

ad *ovest*: strada comunale via Nuova, indi strada comunale via Gerre.

(3329)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Crema (Cremona)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 500, compresa nel comune di Crema, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale Casale Cremasco e Camisano con partenza dal ponte di Sergnano sul Serio (ponte escluso); strada privata della Società Galbani e strada comunale per l'Obizza di Bottaiano;

ad *est*: strada comunale Camisano-Offanengo;

a *sud*: strada del Tirrone da Offanengo al fiume Serio;

ad *ovest*: fiume Serio.

(3333)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalbuttano (Cremona)

Fino al 30 giugno 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, dell'estensione di ettari 528, compresa nel comune di Casalbuttano, delimitata dai seguenti confini:

ad *est*: strada comunale Madonnina Graffignana - San Martino in Beliseto, indi Naviglio civico fino alla strada cascina Borgonuovo;

a *sud*: strada cascina Borgonuovo, dalla strada provinciale Bergamasca al Naviglio civico;

ad *ovest*: strada provinciale bergamasca;

a *nord*: strada comunale San Vito, dall'abitato di Casalbuttano alla Madonnina Graffignana.

(3334)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Viarigi, Montemagno e Refrancore (Asti)

Fino al 30 giugno 1950 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 608 circa, compresa nei comuni di Viarigi, Montemagno e Refrancore, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Felizzano-Viarigi con inizio a sud della zona Arrobio (osteria) e, proseguendo verso nord, attraversa Marchetti, Valle Accorneri, fino all'incrocio con la strada di Valle di Piagno (quota 149); questa strada carreggiabile segna il confine nord fino a quota 231 dove si congiunge con la strada rotabile di Costa San Vittore; di qui ha inizio il lato ovest con una carreggiabile che, passando tra cascina Rinetti e cascina Aletti, porta a Vespolaro sino a congiungersi più avanti con la strada del rio Gaminella incrociandosi poi a quota 138 con la provinciale Refrancore-Calcini-Arrobio che ne segna il confine sud.

(3393)

Divieto di caccia e uccellagione nei fondi già costituenti la ex riserva reale di caccia di Valdieri (Cuneo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nei fondi già costituenti la ex riserva reale di caccia di Valdieri.

(3391)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Olgiate Comasco, Solbiate Comasco, Albiolo e Faloppio (Como).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1948, nella zona di Olgiate Comasco, Solbiate Comasco, Albiolo e Faloppio (Como), della estensione di ettari 330 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(3389)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mantova, Porto Mantovano e Marmirolo (Mantova).

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nei comuni di Mantova, Porto Mantovano e Marmirolo (Mantova), della estensione di ettari 947 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a nord: strada provinciale Mantova-Brescia;

ad *est*: strada provinciale Mantova-Brescia;

a *sud*: strada comunale Soave-Gambarara;

ad *ovest*: strada comunale Marmirolo-Soave.

(3387)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vinci (Firenze).

Per il periodo 10 agosto 1949-9 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Vinci (Firenze), della estensione di ettari 530, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale del monte Albano; tutta la strada comunale Vinci-Empoli, fino alla strada da Sovigliano a S. Ansano;

ad *est*: detta strada fino alla località « Bambi » sulla provinciale monte Albano;

a *sud*: strada provinciale monte Albano fino ai confini della ex riserva di caccia « Petroio »; detti confini, lungo il fiume Arno, fino alla confluenza di detto fiume col rio del Marrano;

ad *ovest*: detto rio del Marrano fino alla provinciale monte Albano; tutta la provinciale del monte Albano fino alla comunale Vinci-Empoli.

(3388)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Rampulla di Salvatore, nato a Greco Milanese (Milano) il 2 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania nel 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(3436)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 172

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 agosto 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 29 agosto 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,675
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	52,30
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,775
Id. 5 % 1936	95,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,025
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 29 agosto 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che è stato deformato un marchio d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lozzia Ettore, già esercente in Milano.
Tale marchio recava il n. 135-MI.
Altri due marchi sono stati smarriti durante il periodo bellico, come risulta da atto notorio in atti.

(3381)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Teramo in data 31 dicembre 1948, n. 21401, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Francesco De Felice, vice prefetto.

Componenti:

dott. Alberto Balice, medico provinciale;
prof. dott. Attilio Cermenati, primario chirurgo ed ostetrico di ospedale;
prof. dott. Gino Corazza, primario medico di ospedale;
dott. Vincenzo De Berardinis, medico condotto.

Segretario:

dott. Eligio Vitale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 3 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3398)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°) riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti norme sui servizi della istruzione elementare e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni, relative alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici al grado 9°, gruppo *B*;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento dei posti a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Veduta la autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 1949, n. 3340/12106.2.12.29/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali indicati all'art. 2.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente, possono partecipare i maestri elementari che, essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti normali concorsi, conseguito prima del 1943, e trovandosi nelle condizioni prescritte per la partecipazione ai concorsi stessi, non abbiano potuto prendervi parte per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche,

5) in generale perchè impediti, anche di fatto, da un provvedimento della autorità governativa, di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa d'indole politica.

Al predetto concorso sono ammessi anche coloro che per uno dei motivi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del 1945, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale.

Per coloro che non erano iscritti al p.n.f. la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o di altra Amministrazione pubblica, oppure da testimonianza, resa innanzi al pretore o innanzi a notaio, di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito. Il Ministero *si riserva di fare al riguardo tutti gli accertamenti che* ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salvo l'azione penale.

Non può essere ammesso al concorso l'aspirante che abbia superato i 65 anni di età alla data del bando.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al Provveditore agli studi dal quale dipendono come maestri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) la domanda in carta bollata da L. 32, diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare - Div. 1ª) nella quale debbono essere indicati con chiarezza e precisione il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita ed il recapito dell'aspirante. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che, in caso di nomina, accetterà qualsiasi sede;

2) uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla direzione didattica;

b) diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico;

c) diploma di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari;

d) diploma di laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza, conseguito presso una università governativa o pareggiata;

e) uno dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736. I predetti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

3) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

4) stato di servizio su carta bollata da L. 40, che il concorrente deve richiedere al Provveditore agli studi, da cui risulti che l'aspirante è insegnante ordinario nelle scuole elementari pubbliche da almeno tre anni con la qualifica di « buono »;

5) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, di cui al successivo comma, la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal presente articolo, primo comma, e comunque, non oltre i sessanta giorni da tale termine. I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

6) documento dal quale risulti che il concorrente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2;

7) dichiarazione in carta libera nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dovrà comunicare se ed a quali concorsi direttivi precedenti abbia preso parte e con quale esito;

8) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, compresi quelli atti a comprovare gli eventuali diritti alle precedenze in caso *di parità di merito e alla preferenza nell'ordine della nomina*.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa italiana, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, rilasciata, per la guerra 1940-43 e per quella di liberazione, ai sensi della circolare del Ministero della difesa n. 5000 del 1° agosto 1948, nelle forme prescritte dalle disposizioni sul conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, e con l'attestazione, quando ne sia il caso, se siano stati sottoposti a giudizio di discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, con la dichiarazione integrativa di cui al comma precedente.

I mutilati e gli invalidi di guerra e i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione ed altri eventuali assimilati debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, vidimata dalla Presidenza centrale dell'Opera stessa, purchè siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette debbono comprovare tale qualità, i primi, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a seguito di ferite o di malattie causate dal servizio nei reparti stessi.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, a norma della circolare del Ministero della difesa, n. 5000, del 1° agosto 1948, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico circa il comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per l'applicazione, in caso di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni, gli interessati debbono dimostrare la loro particolare condizione mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I documenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle disposizioni sul bollo e muniti delle legalizzazioni nei casi previsti della legge.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica o dal notaio del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Alla domanda sarà inoltre allegato, in duplice esemplare in carta libera, l'elenco particolareggiato dei documenti presentati, di rito e non di rito.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande siano pervenute al Provveditore agli studi competente oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, comma primo, e quelli le cui domande non siano corredate, nel termine stesso, di tutti i documenti di rito elencati nel precedente articolo 3.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al comma primo del precedente art. 3, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di documenti, titoli e pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto: a tale effetto il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi a posti di direttore didattico pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948, n. 230.

Gli aspiranti al concorso indetto col presente bando, i quali, trovandosi nella condizione di poter partecipare anche al concorso per soli titoli previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, per le categorie di persone indicate dal precedente art. 2, intendano di chiedere l'ammissione ad ambedue i detti concorsi, debbono presentare due distinte domande: alla domanda per il concorso di cui al presente bando deve essere allegata la documentazione prescritta dal precedente art. 3; alla domanda per l'altro concorso (quello per soli titoli), oltre al documento che costituisce il titolo specifico per esservi ammesso, può essere allegato il solo elenco dei documenti e dei titoli prodotti a corredo della domanda per il concorso di cui al presente bando.

Art. 5.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 3, il Provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale della istruzione elementare Div. 1ª), in piego raccomandato, le domande, i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ciascun aspirante, nella quale, esposti i precedenti di servizio, con le relative qualifiche anno per anno, dell'aspirante medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui, sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico nonchè sulla idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 6.

Gli aspiranti che prestano servizio nelle scuole elementari italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, debbono presentare le domande ed i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione di cui al precedente art. 5.

Gli aspiranti che si trovano alle armi debbono presentare la domanda di ammissione al Provveditore agli studi della provincia, nelle cui scuole sono titolari di ruolo, e debbono, quando sia necessario agli effetti del comma successivo del presente articolo, produrre il documento che comprovi il loro attuale servizio alle armi.

Gli aspiranti, di cui ai precedenti due comma hanno facoltà di presentare la sola domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo a produrre i documenti e gli altri titoli posseduti, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi per direttore didattico, ad eccezione degli ex combattenti ed altre categorie assimilate secondo le norme del decreto legislativo 8 luglio 1947, n. 828.

La eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata all'interessato per mezzo del Provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 8.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione sulla istruzione elementare.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno a tale effetto stabilite; per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole dell'Africa italiana, nelle località che saranno stabilite di concerto con i Ministeri interessati.

I temi delle prove scritte saranno inviati in plico suggellato a cura del Ministero della pubblica istruzione, il quale determinerà i giorni dello svolgimento delle prove stesse.

La prova orale avrà luogo a Roma.

Il programma di esame per la prova orale è quello specificato in calce al presente bando.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà costituita con successivo decreto, comprenderà nella graduatoria dei vincitori per ordine di merito secondo il voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove di esame e per i titoli, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, i concorrenti che abbiano riportato l'approvazione alle singole prove d'esame, salvo l'applicazione dei benefici previsti per gli idonei invalidi di guerra ed eventuali assimilati.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori didattici in prova e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

La nomina avrà luogo secondo l'ordine di merito risultante dalla graduatoria dei vincitori tenuto conto delle eventuali preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, e, qualora il numero dei vincitori sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento del concorso, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento della graduatoria, con l'avvertenza che a tale quinto di posti riservati concorrono anche i vincitori dell'altro analogo concorso per soli titoli che viene indetto con decreto a parte.

I vincitori conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo di prova sarà corrisposto l'assegno previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma a stabile, ai posti da essi occupati come insegnanti sarà provveduto con la nomina di maestri non di ruolo.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma nel ruolo direttivo riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 18, foglio n. 3.

(3416)

Concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°) riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti norme sui servizi della istruzione elementare e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni e modificazioni, relative alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9° del gruppo *B*;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di posti a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Veduta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 1949, n. 32467/12106/2.12.19/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per soli titoli a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali indicati all'art. 2.

Art. 2.

Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare soltanto i maestri elementari i quali abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi e che non abbiano potuto prendere parte ai precedenti concorsi direttivi ordinari per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione Ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale, o di assegnazione al confino di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento della autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa di indole politica.

Per coloro che non erano iscritti al p.n.f. la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici della Amministrazione scolastica o di altra Amministrazione pubblica, oppure da testimonianza, resa innanzi al pretore o innanzi al notaio, di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito. Il Ministero si riserva di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salva l'azione penale.

Non può essere ammesso al concorso l'aspirante che abbia superato i 65 anni di età alla data del bando.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al Provveditore agli studi dal quale dipendono come maestri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) la domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare - Divisione 1ª) nella quale debbono essere indicati con chiarezza e precisione il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita ed il recapito dell'aspirante. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

2) uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla direzione didattica;

b) diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico;

c) diploma di abilitazione alla vigilanza delle scuole elementari;

d) diploma di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza, conseguito presso una Università governativa o pareggiata;

e) uno dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736. I predetti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

3) certificato in carta bollata da L. 24 da cui risulti che il candidato ha riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

4) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 40 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

5) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa di cui al successivo comma, la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal presente articolo, primo comma, e comunque non oltre sessanta giorni da tale termine. I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del corpo attestante la loro posizione;

6) documento dal quale risulti che il concorrente si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2;

7) stato di servizio in carta bollata da L. 40, che il concorrente deve richiedere al Provveditore agli studi da cui dipende, dal quale risulti che l'aspirante è insegnante ordinario nelle scuole elementari pubbliche da almeno tre anni con la qualifica di « buono »;

8) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, compresi quelli atti a comprovare gli eventuali diritti alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa delle competenti autorità militari, rilasciata per la guerra 1940-43 e quella di liberazione, ai sensi della circolare del Ministero della difesa n. 5000 del 1° agosto 1948, nelle forme prescritte dalle disposizioni sul conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra e con l'attestazione, quando ne sia il caso, se siano stati sottoposti a giudizio di discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, con la dichiarazione integrativa di cui al comma precedente.

I mutilati e gli invalidi di guerra e i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione e altri eventuali assimilati debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati, mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, vidimata dalla Presidenza centrale dell'Opera

stessa, purchè siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette debbono comprovare tale qualità, i primi, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a seguito di ferite o di malattie causate dal servizio nei reparti stessi.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità a norma della circolare del Ministero della difesa n. 5000 del 1° agosto 1948, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico circa il comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per l'applicazione, in caso di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati devono dimostrare la loro particolare condizione mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

I documenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle disposizioni sul bollo e muniti delle legalizzazioni nei casi previsti dalla legge.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica o dai notai del Distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Alla domanda sarà inoltre allegato, in duplice esemplare in carta libera, l'elenco particolareggiato dei documenti presentati, di rito e non di rito.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande siano pervenute al provveditore agli studi competente oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, comma primo, e quelli le cui domande non siano corredate, nel termine stesso, di tutti i documenti di rito elencati nel precedente art. 3.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sostituzioni di documenti, titoli e pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto: a tale effetto il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi a posti di direttore didattico pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1948, n. 230.

Gli aspiranti al concorso indetto col presente bando, i quali intendano di chiedere l'ammissione anche al concorso per esami oltre che per titoli, previsto dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, debbono presentare distinte domande per ciascuno dei due concorsi: alla domanda per il concorso per esami oltre che per titoli debbono allegare la documentazione prescritta dal relativo bando; alla domanda per il concorso di cui al presente bando dovranno allegare il documento che dà ad essi titolo per l'ammissione e potranno sostituire alla documentazione l'elenco dei documenti e dei titoli uniti alla domanda di ammissione all'altro concorso.

Art. 5.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 3, il Provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale della istruzione elementare - Div. 1ª) in piego raccomandato, le domande, i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ciascun aspirante nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno dell'aspirante medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui, sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico nonchè sulla idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 6.

Gli aspiranti che prestano servizio nelle scuole elementari italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, debbono presentare le domande ed i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione di cui al precedente art. 5.

Gli aspiranti che si trovano alle armi debbono presentare la domanda di ammissione al Provveditore agli studi della provincia nelle cui scuole sono titolari di ruolo e debbono, quando sia necessario agli effetti del comma successivo del presente articolo, produrre il documento che comprovi il loro attuale servizio alle armi.

Gli aspiranti di cui ai precedenti due comma, hanno facoltà di presentare la domanda con i documenti di rito e gli altri eventuali titoli entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 7.

L'eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata all'interessato per mezzo del Provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita con successivo decreto, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato, procede alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da essa assegnati ai titoli e comprenderà nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai centoventi duecentesimi, salvo la eventuale applicazione dei benefici previsti per gli idonei invalidi di guerra ed eventuali assimilati.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori didattici in prova e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

La nomina avrà luogo secondo l'ordine di merito risultante dalla graduatoria dei vincitori, tenuto conto delle eventuali preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, e, qualora il numero dei vincitori sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento del concorso, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi, per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento della graduatoria, con l'avvertenza che a tale quinto di posti riservati concorrono anche i vincitori dell'altro analogo concorso per titoli e per esami che viene indetto con decreto a parte.

I vincitori conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma a stabile, ai posti da essi occupati come insegnanti sarà provveduto con la nomina di maestri non di ruolo.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma nel ruolo direttivo riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1949
Registro Pubblica istruzione n. 18, foglio n. 4.

(3417)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatorie generali del concorso a duecento posti di operaio in prova con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1947, n. 4004;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G. 41/24/Conc.208/137563, in data 20 giugno 1949;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — Sono approvate le annesse graduatorie di merito del concorso a duecento posti di operaio in prova con assegnazione all'Officina materiale mobile di Bologna, di cui al citato decreto Ministeriale 3 dicembre 1947, n. 4004.

2. — I vincitori e gli idonei sono distinti per i dieci mestieri secondo le annesse graduatorie.

3. — La nomina in prova dei vincitori deve aver luogo, con decorrenza unica, dal 1° luglio 1949.

Roma, addì 22 giugno 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1949
Registro Bilancio trasporti n. 12, *foglio n.* 187. — CASABURI

GRADUATORIE DI MERITO

Mestiere di aggiustatore (posti n. 35)

VINCITORI

1. Bassi Pietro
2. Baldi Franco
3. Brasa Franco
4. Ceci Pasquale
5. Albertini Amleto
6. Morisi Francesco
7. Baraldi Luciano
8. Frascari Flavio
9. Merlino Sergio
10. Zanasi Francesco
11. Mantero G. Franco
12. Brugnoli Bramante
13. Bugani Filippo
14. Sarti Enrico
15. Amaroli Medardo
16. Pungetti Giorgio
17. Zanetti Augusto
18. Fantini Irnerio
19. Masina Nello
20. Boldrini Bruno
21. Marcato Franco
22. Savigni Mario
23. Ballotta Gino
24. Tibaldi Carlo
25. Zanetti Corrado
26. Gaggioli Duilio
27. Carlini Giuseppe
28. Zosteri Angelo
29. Recchioni Aldo
30. Taddia Contardo
31. Ballerini Bruno
32. Canto Girolamo
33. Dotti Guido
34. Girolimini Aldemiro
35. Nicoletti Dino

IDONEI

36. Gallegati Araldo
37. Lazzeri Athos
38. Vecchi Dante
39. Alvisi Ennio
40. Falcioni Agostino
41. Angelini Leo
42. Galli Valter
43. Massai Evio
44. Bonsi Angiolo
45. Minelli Gaetano
46. Bellotti Vittorio
47. Matteuzzi Arnaldo
48. Coralli Luigi
49. Fortuzzi Carlo
50. Saguatti Mario
51. Marabini Giovanni
52. Boni Mario
53. Bozzoli Luigi
54. Bartolini Giorgio
55. Morselli Marcello
56. Canini Luciano
57. Lucchetti Lido
58. Bittelli Renato
59. Donati Mario
60. Donati Gino
61. Briganti Ivano
62. Aldovrandi Vittorio
63. Del Chicca Umberto
64. Malta Benedetto
65. De Lorenzi Maceo
66. Biagetti Otello
67. Rossi Ugo
68. Canè Fidenzio
69. Magli Fernando
70. Branchini Silvino
71. Carenzi Emilio
72. Tonelli Osvaldo
73. Papini Primo
74. Bisi G. Carlo
75. Andreoli Fernando

Mestiere di falegname (posti n. 45)

VINCITORI

1. Rocchetta Renzo
2. Cagnacci Luigi
3. Degli Esposti Giuseppe
4. Fava Luigi
5. Fazzi Gilberto
6. Renzi Paolo
7. Angelini Eugenio
8. Taverna Antonio
9. Cossarini Amedeo
10. Lodi Olver
11. Ciavatti Torino
12. Armellin Bruno
13. Angelini Antonio
14. Scheda Gino
15. Mariotti Luigi
16. Magni Cleto
17. Gnerucci Dino
18. Bergamini Augusto
19. Baldassari Aldo
20. Orlandi Tonino
21. Guerrini Giuseppe
22. Rizzoli Verter
23. Bertocchi Nerino
24. Mussi Carlo
25. Magagnoli Archimede
26. Gamberini Guido
27. Pagliaro Raffaele
28. Roncucci Dario
29. Malaguti Mario
30. Lombardi Michele
31. Roncucci Bruno
32. Paoletti Antonio
33. Cestari Aldo
34. Pirenei Guido
35. Guglielmi Giuseppe
36. Piccone Mario
37. Costantini Mario
38. Gaiani Loris
39. Spanazzi Ermanno
40. Grazia Eraldo
41. Tabellini Sergio
42. Roveri Franco
43. Frabboni Dante
44. Dondi Dante
45. Bertocchi Dante

IDONEI

46. Girasole Bruno
47. Piana Angelo
48. Baravelli Enrico
49. Magnani Domenico
50. Liberati Alvaro
51. Ghilardi Franco
52. Marcucci Bruno
53. Manderioli Guido
54. Bosi Elio
55. Lamma Otello
56. Osti Guido
57. Gardosi Ildebrando
58. Carpani Adolfo
59. Bassi Alberto
60. Brighenti Luigi
61. Raponi Antonio
62. Alvoni Adelmo
63. Fiorentini Cesarino
64. Toccaceli Giorgio
65. Lopez Salvatore
66. Tartarini Tonino
67. Guglielmi Amedeo
68. Pinna Giulio

Mestiere di montatore veicoli (posti n. 15)

VINCITORI

1. Baraldi Luciano
2. Sarti Giuseppe
3. Pungetti Giorgio
4. Stollagli Giorgio
5. Zanasi Francesco
6. Zaccarini Ubaldo
7. Tibaldi Carlo
8. Fornasaro Dino
9. Degli Esposti Giuseppe
10. Recchioni Aldo
11. Bianchi Loredano
12. Vecchi Dante
13. Savigni Mario
14. Taddia Contardo
15. Canto Girolamo

IDONEI

16. Bellotti Vittorio
17. Marabini Giovanni
18. Battistini Stelvio
19. Magli Mario
20. Malta Benedetto
21. De Lorenzi Maceo
22. Gambini Pietro
23. Righi Spartaco
24. Passerini Enzo
25. Saggini Oscar
26. Cerè Marino
27. Tesorieri Pietro
28. Nardi Ottorino
29. Bonazzi Cleante
30. Girolimini Aldemiro
31. Stanzani Alfonso
32. Jacometti Mario
33. Nannetti Guido
34. Sermasi Fernando
35. Adani Danilo
36. Cesari Luigi
37. Marcheselli Luigi
38. Dieci Lino

Mestiere di tornitori (posti n. 10)

VINCITORI

1. Viappiani Giuseppe
2. Zappoli Romano
3. Marsili Angelo
4. Agostini Adelmo
5. Celeghin Bruno
6. Vivarelli Ottavio
7. Pedretti Leonardo
8. Nadalini Norberto
9. Pratella Antonio
10. Samoggia Walther

IDONEI

11. Bruni Mario
12. Stefani Marcello
13. Andreani Archimede
14. Colliva Aldino
15. Panza Emmanuele
16. Mencoboni Onelio
17. Govoni Tonino
18. Raffuzzi Enio
19. Bernabè Otello
20. Zanasi Raffaello
21. Spisni Rolando
22. Cesari Luigi
23. Molinari Giorgio
24. Graziosi Romeo

25. Fogacci Ugo
26. Franceschi Giulio
27. Fiocchi Libero
28. Beligni Sauro
29. Solmi Renato
30. Nicoli Silvio
31. Baiesi Carlo

Mestiere di verniciatore (posti n. 44)

VINCITORI

1. Marani Porthos
2. Scarpanti Antonio
3. Conti Cesarino
4. Russo Francesco
5. Innesto Cosimo
6. Mazzoni Sebastiano
7. Grassi Mario
8. Nerozzi Nerino
9. Paoli Franco
10. Cremonini Otello
11. Zanotti Mario
12. Orsi Eraldo
13. Sani Ugo
14. Musiani Edmondo
15. Pera Bruno
16. Beghis Renzo
17. Tinarelli Eros
18. Armellini Walther
19. Nardi Luigi
20. De Stefani Umberto
21. Casagrande G. Carlo
22. Angiolini Adelmo
23. Rizzoli Claudio
24. Trerè Primo
25. Veronesi Alceste
26. Orlandi Marcello
27. Fabbri Arturo
28. Rippoliti Dino
29. Zardi Demos
30. Marcheselli Luigi
31. Zanetti Osvaldo
32. Monari Arrigo
33. Bianchi Quinto
34. Monna Michele
35. De Giorgio Raffaele
36. Marzolla Lino
37. Troisi Romeo
38. Donati Lino
39. Madrigali Michele
40. Fiacchi Edgardo
41. Cavallari Giovanni
42. Baldi Mario
43. Cavallini Igino
44. Dozza Giorgio

IDONEI

45. Mignardi Giuliano
46. Zucchini Goffredo
47. Gardenghi Vittorio
48. Sacchetti Ruggero
49. Migliorini Elio
50. Donati Urbano
51. Rossi Alfonso
52. Pareschi Renato
53. Balestrieri Luigi
54. Muzzi William
55. Dall'Olio Domenico
56. Mirri Mario
57. Comissari Umberto
58. Baruzzi Renzo
59. Tordi Virgilio
60. Righi Ruggero
61. Gilli Giorgio
62. Grasso Candido
63. Oliviero Pasquale
64. Poloni Lorenzo
65. Morri Giovanni
66. Paggi Adelmo
67. Tomassoni Agostino
68. Benazzi Franco

Mestiere di aggiustatore elettricista (posti n. 17)

VINCITORI

1. Pelagalli Giorgio
2. Baldi Franco
3. Golfieri Giorgio
4. Stollagli Giorgio
5. Zaccarini Ubaldo
6. Spisni Flaviano
7. Romagnoli Rodolfo
8. Polvani Normanno
9. Campomori Italo
10. Saggini Oscar *
11. Taddia Contardo
12. Degli Esposti Angiolino
13. Pasini Giuseppe
14. Casadio Dalmonte Walter
15. Gentilini Pietro
16. Pacelli Guerrino
17. Turchi Corrado

IDONEI

18. Tibaldi Carlo
19. Carpanelli Vittorio
20. Castaldello Severino
21. Piccinini Giorgio
22. Veronesi G. Carlo
23. Ricci Adriano
24. Rivola Alfeo
25. Mazzanti Franco
26. Fabbri Armando

Mestiere di fucinatore (posti n. 4)

VINCITORI

1. Rambaldi Armando
2. Filippini Romeo
3. Macchiavelli Giovanni
4. Federici Enzo

IDONEI

5. Grifoni Francesco
6. Torsani Luciano
7. Cappelli Enzo
8. Sitta Corrado
9. Venturi Aurelio
10. Giordani Walter
11. Musiani Franco
12. Moretti Guerrino
13. Ghidoni Bruno

Mestiere di guidamacchine a ferro (posti n. 4)

VINCITORI

1. Bergamini Ivo
2. Vighi Pietro
3. Pedretti Leonardo
4. Zarri Adriano

IDONEI

5. Vanini Angelo
6. Turrini Giulio
7. Calanca Gaetano
8. Recchioni Aldo
9. Negrini Giannetto
10. Cavallini Emilio
11. Geminiani Renato
12. Galletti Redivo
13. Cesari Luigi
14. Bastelli Ernesto
15. Minghetti Giulio
16. Viglietti Dino
17. Golfieri Giuliano

Mestiere di saldatore (posti n. 6)

VINCITORI

1. Righi Aldo
2. Corazza Alberto
3. Antonelli Pietro
4. Bruzzi Bruno
5. Torsoli Enzo
6. Galletti Gino

IDONEI

7. Venturi Aurelio
8. Corradi Normanno
9. Lambertini Clivio
10. D'Ingeo Pantaleo
11. Musiani Franco
12. Lucchi Lino
13. Ragionieri Aronne

Mestiere di tappezziere (posti n. 20)

VINCITORI

1. Chili Fernando
2. Pedrini Alessandro
3. Marenzi Umberto
4. Sacchetti Romeo
5. Bergamaschi Cesare
6. Baravelli Gaetano
7. Dalla Giordano
8. Lunardi Martino
9. Pollastri Elio
10. Balboni Basilio
11. Gualandi Oliviero
12. Blatti Carmelo
13. Cattabriga Giuseppe
14. Poli Elmo
15. Sant'Andrea Armando
16. Lasagni Italo
17. Babini Ettore
18. Rosini Renato
19. Bartolini Guerrino
20. Mariani Olivo

IDONEI

21. Gallegati Roberto
22. Baragli Vasco
23. Neri Mario
24. Borghi Giannino
25. Boschi Natale
26. Giorgetti Renato
27. Mingardi Giorgio
28. Contesini Giuseppe
29. Vitali Rino
30. Venturi Gigli Mario
31. Veronesi Bruno
32. Bonazzi Viscardo

(3446)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.